

**Comune di SAN GIORGIO DI PESARO**

**Provincia di Pesaro e Urbino**

-----

**REGOLAMENTO  
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA  
PER LO SMALTIMENTO  
DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI**

Approvato con delibera di C.C. n. 12 del 31.03.2010

Modificato con delibera di C.C. n. 39 del 29.08.2011

## INDICE DEL REGOLAMENTO

### TITOLO PRIMO – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento .....	pag.3
Art. 2 Caratteri della tassa .....	pag.3
Art. 3 Zone di applicazione .....	pag.4
Art. 4 Locali tassabili .....	pag.4
Art. 5 Aree tassabili .....	pag.5
Art. 6 Locali ed aree non utilizzate .....	pag.5
Art. 7 Cause di esclusione .....	pag.5
Art. 8 Calcolo delle superfici .....	pag. 6
Art. 9 Gettito del tributo .....	pag.6
Art. 10 Criteri .....	pag.7
Art. 11 Tariffe per particolari condizioni d'uso .....	pag.7
Art. 12 Riduzione in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani .....	pag. 8
Art. 13 Esenzioni e riduzioni .....	pag.8
Art. 14 Copertura finanziaria delle esenzioni e delle riduzioni .....	pag.9
Art. 15 Tassa giornaliera di smaltimento .....	pag.9
<b>TITOLO SECONDO – GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA</b>	
Art. 16 Denunce .....	pag.9
Art. 17 Accertamento e riscossione (rinvio) .....	pag.9
Art. 18 Rimborsi .....	pag.10
Art. 19 Sanzioni e intereressi .....	pag.10
Art. 20 Importi minimi .....	pag. 10
Art. 21 Il Funzionario Responsabile .....	pag.10
Art. 22 Compiti degli uffici .....	pag.11
Art. 23 Disposizioni finali .....	pag.11
APPENDICE - Categorie dei locali ed aree con omogenee potenzialità di rifiuti e tassabili con le medesime tariffe .....	pag.12

## TITOLO PRIMO PRINCIPI GENERALI

### ART. 1 (Oggetto del regolamento)

Il presente regolamento disciplina l'applicazione della Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani interni nel Comune di SAN GIORGIO DI PESARO in attuazione delle disposizioni contenute nel Capo III del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive integrazioni e modifiche legislative. Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D. Lgs. 03.04.2006 n. 152.

Il servizio di nettezza urbana è disciplinato da apposito, separato, regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915, in conformità alle norme dettate dall'art. 59 del D. Lgs. n. 507/1993, denominato Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani.

### ART. 2 (Caratteri della tassa) Artt. 59 comma 6 - 62 - 63 - 64

La Tassa viene applicata su base annuale a cui corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma ed in base a tariffe specifiche commisurate alla capacità di produrre rifiuti, alla destinazione dei locali ed al costo del servizio.

L'interruzione del servizio di raccolta della nettezza urbana per motivi sindacali o imprevedibili non comporta esonero o riduzioni del tributo; qualora però l'utente, nel caso in cui l'interruzione sia tale che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di un danno o pericolo di danno alle persone e all'ambiente, provveda a sue spese allo smaltimento dei rifiuti ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione della quota pagata per il periodo corrispondente al mancato svolgimento del servizio nella misura del 50%. La riduzione è vincolata alle condizioni previste dal comma 6 dell'art. 59 del D. Lgs. n. 507/93.

La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti a esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.

Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.

La tassa è dovuta per l'occupazione e la detenzione di locali ed aree scoperte compresi nel territorio comunale, a qualsiasi uso adibiti, da coloro che li occupano, li detengono o li utilizzano, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare.

La tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha iniziato l'utenza.

La cessazione nel corso dell'anno da diritto all'abbuono della tassa a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, in caso di mancata presentazione della denuncia l'utente avrà l'onere di fornire la prova, al fine di evitare il pagamento delle rate successive, entro sei mesi dalla cessazione.

La tassa è dovuta dal proprietario in caso di unità immobiliari adibite ad abitazione locata occasionalmente o per periodi non superiori a un anno.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

Sono esclusi da tassazione le aree comuni del condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti ai sensi dell'art. 62 del DPR n. 507/93, resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

ART. 3  
(Zone di applicazione)

Art. 59 comma 2

L'applicazione della tassa nella sua interezza è limitata alle zone del territorio comunale (centro abitato, frazioni, nuclei abitati, centri commerciali e produttivi integrati) ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti, nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Nelle zone nelle quali non è effettuato il servizio di nettezza urbana la tassa è dovuta nelle misure ridotte qui di seguito precisate, rispettose del limite del 40% della tariffa intera previsto dall'art. 59, comma 2, del D. Lgs. n. 507/93:

Riduzione del 60% nel caso in cui la distanza dal contenitore più vicino sia superiore a 500 mt. La distanza deve essere calcolata facendo riferimento a quanto stabilito nell'Allegato B al Regolamento del Servizio di Nettezza Urbana ovvero la stessa va misurata dal passo carraio o accesso sul fronte della via pubblica sino al cassonetto più vicino (a giro di compasso).

Ricorrendo i presupposti per l'applicazione delle riduzioni previste nei successivi articoli 11 e 13 è consentito il cumulo con quelle di cui al comma precedente nel limite massimo dell'80% della tariffa ordinaria.

ART.4  
(Locali Tassabili)

Art. 62 comma 1

Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo o galleggiante se collegata in via permanente con la terraferma, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilati, tossici o nocivi.

Sono in ogni caso da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- Tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..), come pure quelli delle dipendenze anche se interrato o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, fondi e serre, ecc..) escluse le stalle, i fienili e le serre a terra in quanto produttive di rifiuti agricoli riutilizzati nella medesima attività.
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali ed all'esercizio di arti e professioni (si precisa che nel caso l'attività economica o professionale sia svolta utilizzando una parte della superficie di una unità immobiliare adibita a civile abitazione, la parte della stessa utilizzata a tale diverso scopo sarà assoggettata alla tariffa vigente per l'attività stessa;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni ed i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi ed i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- Tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo od altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prenderne parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- Tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatori, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc..) dei collegi, convitti, istituti di educazione privati e delle collettività in genere;
- Tutti i vani, accessori e pertinenze, nonché la superficie all'aperto senza nessuna esclusione, in uso o detenuto da enti pubblici – comprese le aziende sanitarie locali – dalle associazioni culturali, politiche sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;

- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto finalizzate alle soste del pubblico, degli automezzi o depositi di materiali, destinati ad attività produttive industriali, agricole (comprese le serre fisse al suolo), artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..
- Tutti i vani principali, accessori e pertinenze, nonché le superfici all'aperto destinate alle soste del pubblico degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

ART. 5  
(Aree tassabili)  
Art. 62 comma 1

Si considerano aree tassabili:

- Tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinati a campeggi, sale da ballo all'aperto, a banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;
- Tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti ed ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc..) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;
- Le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;
- Qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilati.

ART. 6  
(Locali ed aree non utilizzate)  
Art. 62 comma 1

La tassa è dovuta anche se il locale o le aree non vengono utilizzati purchè risultino predisposti all'uso.

I locali per abitazione si considerano predisposti all'utilizzazione se dotati di arredamento e, comunque, se allacciati ai servizi pubblici in rete.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali od aree.

ART. 7  
(Cause di esclusione)  
Art. 62 comma 2 e 3

Non sono soggetti alla Tassa i seguenti cespiti:

- I locali e le aree impraticabili;
- I locali che per loro natura o per l'uso al quale sono destinati non possono produrre rifiuti;
- I locali e le aree inutilizzati o inagibili sulla base di certificazioni presentate dal soggetto passivo;
- Gli alloggi non allacciati ai servizi di rete e non arredati;
- Le superfici nelle quali si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani e i rifiuti pericolosi;
- Le centrali termiche ed i locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, nonché alle celle frigorifere, i locali di essiccazione e stagionatura, i silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;
- I locali adibiti a sedi di uffici e servizi comunali e comunque tutti i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento.

Le superfici destinate ad alcune delle attività produttive ( esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), nelle quali si producono rifiuti speciali non assimilati o rifiuti pericolosi, di seguito meglio specificate, per le quali risulta difficile determinare la superficie nella quale si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi, si applicano le seguenti percentuali di riduzione, ai fini della determinazione della superficie imponibile, distinte per tipologia di attività:

Tipologia di attività	Percentuale di riduzione
Falegnamerie	15%
Autocarrozzerie	15%
Autofficine per riparazione veicoli	10%
Gommisti	10%
Autofficine di elettrauto	10%
Distributori di carburante	15%
Rosticcerie	10%
Pasticcerie	10%
Lavanderie	10%
Verniciatura	20%
Altre	15%

Per attività non considerate si fa riferimento a criteri di analogia. La riduzione opera dal bimestre successivo alla presentazione dell'istanza da parte dell'interessato e a condizione che lo stesso dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici o nocivi.

**ART. 8**  
(Calcolo delle superfici)  
Art. 70 comma 3

Le superfici dei locali destinati ad abitazione o ad altre attività si calcolano sulla base dei vani (a metro quadrato) con arrotondamento all'unità inferiore fino a 50 centimetri e all'unità superiore oltre i 50 centimetri.

Nel calcolo della superficie non si computano le soffitte e i sottotetti limitatamente alla parte di tali locali con altezza non superiore a 150 cm.

A decorrere dal 1/1/2005, la superficie di riferimento su cui calcolare la Tassa Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione urbana censite al catasto edilizio urbano, quali abitazioni e relative pertinenze (garage, autorimesse ecc.), non può essere inferiore all'80% della superficie catastale.

**ART. 9**  
(Gettito del tributo)  
Art. 61

La tariffa della tassa è determinata in modo da ottenere un gettito globale annuo tendente a raggiungere il pareggio con il costo di esercizio del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, determinato secondo i criteri stabiliti dagli art. 61, comma 2,3 e 3 bis, e art. 67, comma 3, del D. lgs. n. 507/1993.

Il gettito complessivo del tributo non può superare il costo di esercizio, né essere inferiore al 50% del costo medesimo.

## ART. 10

### (Criteri)

#### Art. 65

La tariffa della tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento. Si applica il disposto dell'art. 1, comma 7, del DL 392/00.

Le tariffe sono differenziate per categorie omogenee così come individuate nell'allegato all'allegato A del presente regolamento.

Le tariffe sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il termine previsto dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione entro le scadenze prescritte si applicano le tariffe deliberate l'anno precedente.

Per le utenze abitative interessate dai nuovi servizi di raccolta differenziata, dal momento dell'attivazione degli stessi e fatto salvo il periodo di messa a punto dei sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti prodotti dalle singole utenze, la tariffa deliberata verrà suddivisa in una quota fissa legata al costo fisso del servizio ed una quota variabile legata ai soli costi di smaltimento. La quota variabile sarà direttamente proporzionale al numero degli svuotamenti annui della frazione secca residua e computata con la seguente formula:

$$\text{costo singolo svuotamento} = \text{quota variabile}/52 *$$

(\* dove 52 è il numero massimo di svuotamenti annui della frazione secca residua)

## ART. 11

### (Tariffa per particolari condizioni d'uso)

#### Art. 66

La tariffa unitaria è ridotta:

- Per i locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività la riduzione è così commisurata:
  - 30% per utilizzo fino 6 mesi;
  - Nessuna per utilizzo oltre i 6 mesi
- Per i locali ad uso abitativo, con unico occupante : riduzione del 30% sulla metratura eccedente i 50 mq;
- Per i locali ad uso abitativo tenuti a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato o discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato: riduzione del 30%;
- Per i locali ad uso abitativo di coloro che risiedono o dimorano all'estero per più di sei mesi: riduzione del 30%;

Le citate riduzioni tariffarie devono essere sempre richieste dall'interessato, entro il termine della presentazione della denuncia TARSU, e corredate dalla documentazione comprovante la situazione che intende far valere.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.

## ART. 12

(Riduzioni in favore delle attività produttive, commerciali e di servizi per il recupero dei rifiuti assimilati agli urbani)

Le attività produttive, commerciali o di servizi che dimostrino di aver avviato oggettivamente ed effettivamente al recupero, come definito dal D. Lgs. 22/97, i rifiuti assimilabili agli urbani, come specificati dal D. Lgs. 22/97 e dall'art. 14 del D.L. 138/2002, conv. nella L. n. 178/2002, dalle stesse prodotti, hanno diritto ad una riduzione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani determinata secondo i criteri indicati in seguito.

Per le utenze di cui sopra è applicato a consuntivo un coefficiente di riduzione della tassa rapportato alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero.

Tale riduzione è quantificata in base al rapporto percentuale risultante dalla quantità di sostanze recuperate e le quantità di rifiuti producibili sulla base dei coefficienti individuati nella misura minima per la categoria di appartenenza dalla Tabella 4 di cui al D.P.R. n. 158 del 1999.

Per beneficiare della suddetta riduzione per le attività di cui al comma 1, dovrà essere presentata all'Ufficio Tributi apposita istanza, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, con allegate le copie dei formulari dei trasporti rifiuti, di cui all'art. 15 del D. Lgs. 22/97, debitamente controfirmate dal destinatario, da cui risulti l'avvio al recupero dei rifiuti prodotti o, in mancanza di formulari, altra adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.

In ogni caso, l'ammontare della riduzione concessa non potrà essere superiore al 40% della Tassa relativa all'anno a cui si riferisce il recupero dei rifiuti.

## ART. 13

(Esenzioni e riduzioni)

Art. 67

Sono esenti dal tributo:

- I locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche e le Caserme;
- I locali adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, escluse, in ogni caso, le eventuali abitazioni dei ministri di culto.
- I locali condotti o utilizzati da Istituti di beneficenza, case di accoglienza e cooperative sociali per portatori di handicaps, i quali dimostrino di non possedere redditi superiori ad un quarto della spesa annua necessaria al funzionamento dell'istituzione;
- I locali utilizzati da Associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché da Associazioni di volontariato;
- Sono esenti i locali che ospitano persone che si trovano in particolari condizioni sociali e che ricevono l'assistenza continuativa da parte del Comune; tali situazioni dovranno essere dimostrate e accertate dal Servizio di Assistenza Sociale;

Sono soggetti a riduzione:

- i soggetti privati che provvedano al recupero della frazione umida dei rifiuti mediante sistemi di autocompostaggio, acquisiti in proprio o per iniziativa pubblica ai quali verrà accordata una riduzione del 5% a condizione che venga autocertificato l'utilizzo continuativo di tale sistema di compostaggio nel corso dell'anno e che non vengano di conseguenza conferiti al servizio pubblico rifiuti derivanti dalla frazione umida.

Le citate esenzioni e riduzioni tariffarie devono essere sempre richieste dall'interessato, entro il termine della presentazione della denuncia TARSU, e corredate dalla documentazione comprovante la situazione che intende far valere.

Il contribuente è obbligato a denunciare entro il 20 gennaio il venir meno delle condizioni per l'applicazione della tariffa ridotta, in difetto si provvede al recupero del tributo a decorrere dall'anno successivo a quello di denuncia dell'uso che ha dato luogo alla riduzione tariffaria e sono applicabili le sanzioni previste per l'omessa denuncia di variazione dall'art. 76 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 14  
(Copertura finanziaria delle esenzioni e delle riduzioni)  
Art. 67 comma 3

Le esenzioni e le riduzioni di cui agli artt. 12 e 13 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa, e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

ART. 15  
(Tassa giornaliera di smaltimento)  
Art. 77

E' istituita la Tassa Giornaliera di Smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti dagli utenti che occupano a qualsiasi titolo locali o aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio. La misura della tariffa giornaliera è pari alla tassa annuale di smaltimento corrispondente alla categoria di uso (o categoria assimilabile) diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50 per cento. La tassa giornaliera si cumula con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il relativo versamento viene effettuato contestualmente al pagamento della tassa di Occupazione Temporanea di Spazi ed Aree Pubbliche su apposito bollettino postale intestato al Comune o mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 5 del d. Lgs. n. 507/93. La tassa è dovuta se l'occupazione è inferiore a 183 giorni di un anno solare.

TITOLO II  
GESTIONE AMMINISTRATIVA DELLA TASSA

ART. 16  
(Denunce)  
Art. 70

I Soggetti tenuti al pagamento della Tassa hanno l'obbligo di presentare direttamente o a mezzo del servizio postale (raccomandata con ricevuta di ritorno) al Comune, entro il 20 gennaio dell'anno successivo all'inizio dell'occupazione o della variazione, la denuncia dei locali e delle aree tassabili redatta su appositi modelli messi a disposizione dal Comune. L'ufficio competente rilascia ricevuta della denuncia. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora non intervengano variazioni. Qualora si tratti delle occupazioni e detenzioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera, ai sensi del precedente art. 15, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa con le modalità previste nel precedente art. 15.

ART. 17  
(Accertamento e Riscossioni) – Rinvio

L'accertamento e la riscossione della tassa, delle addizionali, degli accessori e delle sanzioni avviene mediante :

- versamento diretto presso la tesoreria comunale;
- su apposito conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria;
- con modello F24 (ma solo dopo la sottoscrizione della convenzione con l'Agenzia delle Entrate).

L'addizionale provinciale viene riscossa insieme al tributo e viene riversata alla Provincia entro il giorno 20 del secondo mese successivo a quello in cui è stata riscossa. Si osservano altresì le disposizioni di cui agli artt. 71 e 73 del Decreto Legislativo n. 507/1993, nonché le altre norme di legge al riguardo vigenti

ART. 18  
(Rimborsi)  
Art. 75

Il contribuente può richiedere lo sgravio o il rimborso della tassa iscritta a ruolo riconosciuta non dovuta entro il termine di decadenza fissato in 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

L'ente provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente regolamento comunale in materia di entrate secondo le vigenti disposizioni di legge.

Per i periodi d'imposta precedenti il 2007 il termine di cui al comma 1 si applica esclusivamente agli sgravi ed ai rimborsi i cui termini di decadenza erano, secondo la normativa vigente fino al 31/12/2006, pendenti alla data del 01/01/2007.

ART. 19  
(Sanzioni e interessi)  
Art. 76

Si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

La misura degli interessi è legata al saggio di interesse legale.

La tassa giornaliera che, nel caso di uso di fatto, non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata unitamente alla sanzione, interessi e accessori.

ART. 20  
(Importi minimi)

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare complessivo non superi € 16,00.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica degli avvisi di accertamento o alla riscossione, anche coattiva.

Non si fa luogo al versamento dell'imposta annuale se l'importo dovuto è uguale o inferiore a € 2,07. Non si fa luogo al rimborso delle somme versate e non dovute, per importi uguali o inferiori a € 2,07.

I suddetti limiti non valgono come franchigia.

ART. 21  
(Il Funzionario Responsabile)  
Art. 74

La Giunta Comunale con proprio provvedimento nomina il Funzionario Responsabile del Tributo al quale sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'organizzazione e la gestione della Tassa, in particolare sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti di rimborso, la tenuta dei registri, cura la formazione dei ruoli principali e suppletivi nonché la determinazione, con proprio provvedimento, del numero delle rate per la riscossione del tributo e le relative scadenze.

Tale funzionario potrà evidenziare alla Giunta Comunale esigenze collegate alla gestione del tributo e potrà proporre eventuali proprie iniziative per il suo miglioramento.

Il funzionario responsabile, per la gestione del tributo, si avvale della collaborazione di tutti gli uffici comunali, dell'attività di controllo svolta dalla polizia urbana.

ART. 22  
(Compiti degli uffici)

Gli uffici interni di Anagrafe, in occasione di iscrizioni, trasferimenti, flussi migratori, variazioni anagrafiche, gli Uffici di Polizia Municipale in occasione delle comunicazioni di cessione dei fabbricati, gli Uffici Tecnici in occasione del rilascio di certificati di agibilità/abitabilità, di fine lavori e quant'altro di propria competenza relativo agli immobili, l'Ufficio Commercio in occasione del rilascio o di variazioni nelle licenze commerciali, sono tenuti ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia ed a consegnare il relativo modello, dandone contestualmente comunicazione all'ufficio tributi.

Resta comunque fermo, in caso di omesso invito o mancata consegna del modello predisposto dal Comune, l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 70 del D. Lgs. n. 507/93.

ART. 23  
(Disposizioni finali)

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2010.

Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle specifiche norme di legge vigenti.

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, abroga e sostituisce il previgente Regolamento.

APPENDICE "A"  
CATEGORIE DEI LOCALI ED AREE CON OMOGENEE POTENZIALITÀ  
DI RIFIUTI E TASSABILI CON LE MEDESIME TARIFFE  
Art. 68 D.Lgs. 507/93

<b>CAT</b>	<b>DESCRIZIONE DELLE VOCI</b>
<b>1</b>	Locali adibiti ad uso abitazione
<b>2</b>	Locali destinati ad uffici pubblici o privati, a studi professionali, banche,ambulatori e simili
<b>3</b>	Stabilimenti ed opifici industriali
<b>4</b>	Locali destinati a negozi,botteghe ad uso commerciale od artigiano
<b>5</b>	Alberghi,sale di convegno, teatri, cinematografi, esercizi pubblici, osterie, trattorie,ristoranti, agriturismi, country house, caffè , bar e simili
<b>6</b>	Collegi, convitti, pensioni, case di cura e simili
<b>7</b>	Associazioni sportive, culturali, ricreative, sindacali, politiche aventi fini costituzionalmente protetti scuole pubbliche e private
<b>8</b>	Aree adibite a:campeggi distributori di carburante, stabilimenti balneari
<b>9</b>	Rimesse pubbliche, depositi di merci, aree di stoccaggio scoperte, autosaloni, mostre ed esposizioni (applicabile anche a tutti i locali adibiti a deposito nei quali la presenza umana abbia carattere eccezionale)